

# dossier

XIX Legislatura

2 luglio 2024

## **Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale**

Atto del Governo n. 170

Ai sensi degli articoli 1, comma 6, 2, comma 1, 3, comma 1, e 17,  
comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [stud1@senato.it](mailto:stud1@senato.it) – ✕ [@SR\\_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 309



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ [st\\_finanze@camera.it](mailto:st_finanze@camera.it) – ✕ [@CD\\_finanze](https://www.instagram.com/@CD_finanze)

Atti del Governo n. 170

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.



## INDICE

PREMESSA.....	3
Articolo 1 ( <i>Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo</i> ).....	5
Articolo 2 ( <i>Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari</i> ) .....	14
Articolo 3 ( <i>Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale</i> ).....	20



## PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo avente ad oggetto “disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” contiene disposizioni correttive e integrative di **tre decreti legislativi** emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023.

La medesima legge all'articolo 1, comma 6, dispone che il **Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative** dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, **entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza**, se successiva, **del termine di cui ai commi 1** (24 mesi dall'entrata in vigore dalla legge delega) **o 4** (proroga di 90 giorni del termine di delega nell'ipotesi in cui termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente), nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Come anticipato lo schema di decreto legislativo, che è costituito di tre articoli, modifica **tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale. In particolare:**

- **l'articolo 1** apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo. In particolare viene introdotta una specifica sanzione nell'ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali e vengono precisati alcuni effetti dell'adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
- **l'articolo 2** contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto **razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari**. In particolare vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l'applicazione degli indici ISA; vengono precisati i termini per i versamenti periodici con riferimento al mese di dicembre; vengono modificati i termini per i versamenti IVA per i contribuenti minori; vengono modificate le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate (a decorrere dal 2025); vengono ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione

della dichiarazione dei redditi in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES; vengono integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione del contribuente nel cassetto fiscale; viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati;

- **l'articolo 3** reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024. In particolare: è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale; è modificato il termine per l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale; sono introdotte ulteriori cause di esclusione dalla proposta di concordato preventivo biennale; vengono ad essere modificati i valori da prendere in considerazione ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento al reddito da lavoro autonomo e al reddito d'impresa, nonché ai fini dell'individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP; viene modificata la disciplina relativa agli acconti anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario; sono individuate nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza dal concordato.

## **Articolo 1** *(Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo)*

L'**articolo 1** reca disposizioni integrative e correttive della disciplina dell'**adempimento collaborativo**. In particolare:

- viene introdotta una specifica sanzione nell'ipotesi di certificazione infedele del sistema integrato di rilevazione dei rischi fiscali;
- vengono precisati alcuni effetti dell'adempimento collaborativo con particolare riferimento alle fattispecie cui sono applicabili sanzioni;
- vengono introdotte alcune precisazioni in merito alla disciplina di favore prevista per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale;
- viene esclusa la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, introdotte dal decreto legislativo 221 del 2023, con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 127;
- vengono introdotte delle modifiche in materia di requisiti soggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti.

Il **comma 1** apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto Disposizioni in materia di adempimento collaborativo.

La **lettera a)** introduce un **nuovo periodo** al comma *1-bis* dell'articolo 4 del predetto decreto **integrando le previsioni introdotte dal decreto legislativo n. 221 del 2023**.

Si ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 221 del 2023 ha introdotto, il comma *1-bis* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 128 del 2015 prevedendo che il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente sia **certificato da professionisti abilitati**. **Tuttavia, in quella sede, non è stata esplicitamente disciplinata la fattispecie della certificazione infedele.**

In considerazione di ciò, viene prevista, per il caso di **certificazione infedele**, l'applicazione della **sanzione amministrativa** di cui all'[articolo 39, comma 1, lettera b\)](#), del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241.

Viene inoltre fornita una **definizione di certificazione infedele**, ossia la certificazione **resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità** indicati nel regolamento ministeriale di cui all'articolo 4,

comma 1-*ter*, del decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, nonché **in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente o il certificatore attesti falsamente** di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti dal regolamento medesimo.

Infine, il nuovo periodo dispone che, in caso di certificazione infedele, l'Agenzia dell'entrate **ne tenga conto ai fini dell'ammissione o della permanenza nel regime di adempimento collaborativo** del soggetto cui la certificazione si riferisce.

Si ricorda inoltre che l'articolo 39, comma 1, lettera *b*), sopra citato, stabilisce l'applicazione della sanzione amministrativa da 516 a 5.165 mila euro al professionista (revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni) che rilascia una certificazione tributaria infedele. Peraltro, è previsto che, in caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, venga disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità. A tal fine, si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

La **lettera *b*)** reca modifiche all'articolo 6 del decreto medesimo in materia di **effetti dell'adesione al regime** dell'adempimento collaborativo.

In particolare, **la lettera *b*), numero 1)**, **sostituisce il secondo periodo del comma 3-*ter* del suddetto articolo**, sempre introdotto dal decreto legislativo n. 221 del 2023.

Il vigente testo del secondo periodo del comma 3-*ter* dell'articolo 6 dispone che in relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.

La nuova formulazione introdotta dalla presente lettera dispone che, in relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e **contenenti gli elementi di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere \*a\*\), \*b\*\), \*c\*\), \*d\*\) ed \*e\*\)](#) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148, nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applica la non punibilità prevista dalle disposizioni di cui al comma 3 e al nuovo comma 4 in luogo**

**della riduzione della metà delle sanzioni amministrative** prevista dal vigente periodo del comma 3-ter.

*Si segnala al riguardo che il richiamato comma 3 dell'articolo 6 dispone che oltre che agli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, fa riferimento a quanto previsto al comma 2 del medesimo decreto. Si valuti l'opportunità di coordinare il contenuto delle due disposizioni.*

In merito, si segnala che il primo periodo dell'comma 3-ter sopra citato consente al contribuente di **comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime**, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

Il comma 3 dispone che, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, **non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime** e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all'Agenzia delle entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), i rischi fiscali e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione.

Per gli effetti di cui al primo periodo, le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), devono contenere gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e **comma 2**, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.

Si ricorda che gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2016 sono i seguenti:

- a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali;
- c) le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti alla procedura;

e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale dallo stesso incaricato nelle forme previste dalla normativa di riferimento.

Il comma 2 del citato decreto ministeriale fa riferimento all'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare.

La **lettera b), numero 2)**, sostituisce **il primo periodo del comma 4 del precedente articolo 6**, che era stato novellato dal decreto legislativo n. 221 del 2023.

Il testo vigente del primo periodo del comma 4, dell'articolo 1, dispone che non sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.

La nuova formulazione del testo stabilisce, con particolare riguardo al **delitto di infedele dichiarazione** di cui all'[articolo 4](#) del decreto legislativo, 10 marzo 2000 n. 74, che, **fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale** comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2 o la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, **non si applicano** le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo, 10 marzo 2000 n. 74, né costituiscono notizia di **reato** ai sensi dell'[articolo 331](#) del Codice di procedura penale. Ciò, tuttavia, a condizione che il **comportamento tenuto dal contribuente** sia esattamente **corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione**.

**Rispetto al testo vigente quindi:**

- si precisa che la **disciplina di favore non si applica** nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da **condotte simulatorie o fraudolente** o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di **elementi passivi inesistenti**;
- le **violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale** non soltanto **non sono punibili**, ai sensi dell'[articolo 4](#) del decreto legislativo, 10 marzo 2000 n. 74, ma **non costituiscono notizia di reato**;

- si chiarisce, ai fini della non punibilità, che il **comportamento** tenuto dal contribuente sia **esattamente corrispondente** a quello rappresentato in occasione dell'interpello o della comunicazione.

La lettera *b*), numero 3), provvede a **inserire un terzo periodo al comma 6 dell'articolo 6**, volto a precisare che **i soggetti che hanno esercitato l'opzione per il gruppo IVA sono esonerati dalla prestazione di garanzia anche con riferimento ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023 in materia di adempimento collaborativo.**

Al riguardo, si evidenzia che il suddetto comma 6 prevede, **per i contribuenti che abbiano aderito al regime, l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia** per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

**Il secondo periodo del comma 6, introdotto dal decreto legislativo n. 221 del 2023, ha disposto** nel caso di adesione al predetto regime da parte di uno dei **soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione per il gruppo IVA** di cui all'[articolo 70-quater](#), del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, **l'esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi dell'IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo.**

La relazione illustrativa precisa che il principio secondo il quale non è dovuta la polizza per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto è analogo a quello previsto dalla Circolare 38/E/2016 dell'Agenzia delle entrate a proposito della precedente norma esonerativa.

La lettera *b*), numero 4), inserisce il nuovo comma *6-quater* con cui si **esclude la cumulabilità delle riduzioni dei termini per l'accertamento** di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, introdotte dal decreto legislativo 221 del 2023, con quella prevista dall'[articolo 3, comma 1](#), del decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 127.

Sul punto, come si desume dalla relazione illustrativa del Governo, l'intervento in questione ha il fine di coordinare le disposizioni che prevedono le riduzioni dei termini di decadenza del potere accertativo per i soggetti al regime di adempimento collaborativo con quella, pari a due anni, prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. La norma intende coordinare le riduzioni dei termini di decadenza dell'azione accertatrice, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 6), del decreto legislativo, 30 dicembre 2023, n. 221 nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti indipendenti e che abbiano ottenuto la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241, con quella, pari a due anni, prevista per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500

euro di cui dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che le citate riduzioni non siano cumulabili.

In merito, si precisa che il comma *6bis* sopra citato dispone la **riduzione di due anni** dei termini di decadenza di cui agli articoli [43, primo comma](#), del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, [57, primo comma](#), del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, e [20](#) del decreto legislativo, 18 dicembre 1997, n. 472, per i periodi di imposta ai quali il regime si applica, **nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti indipendenti qualificati**, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*.

Il comma *6-ter* statuisce, per i periodi di imposta ai quali si applica il regime, la **riduzione di un ulteriore anno** dei termini di decadenza previsti dalle summenzionate disposizioni, **qualora al contribuente venga rilasciata la certificazione tributaria** di cui all'[articolo 36](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante l'attestazione della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l'esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 del decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 127, al fine di **incentivare la tracciabilità dei pagamenti, disciplina la riduzione di due anni del termine di decadenza** per la notifica degli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti delle dichiarazioni in materia di IVA di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, nonché del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i soggetti passivi di cui all'[articolo 1](#) del decreto legislativo medesimo che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Si rammenta che i sopra citati termini di notifica coincidono entrambi con la data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

La **lettera c)** dispone la sostituzione del comma 1-*quater* dell'articolo 7, **introdotto dal decreto legislativo n. 221 del 2023**, in materia di **ambito di applicazione soggettivo** del regime di adempimento collaborativo. Nello specifico, si intende modificare la normativa in materia di requisiti soggettivi di ingresso al regime medesimo.

Il testo vigente del comma 1-*quater* dell'articolo 7 dispone che il regime di adempimento collaborativo è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono al **medesimo consolidato fiscale nazionale** di cui all'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che almeno **un soggetto aderente alla tassazione di gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-*bis*** e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*.

Con il nuovo comma, si prevede che il regime sia riservato, altresì, ai **contribuenti appartenenti a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del Codice civile**, a condizione **che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis** e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis.

Sul punto, come si evince dalla relazione illustrativa del Governo, con tale intervento, si prevede che l'accesso al regime per le imprese appartenenti ai gruppi sia riconosciuto ai soggetti che fanno parte del **gruppo inteso in senso civilistico** (attualmente il concetto di gruppo è declinato in termini di appartenenza al medesimo "consolidato nazionale ex articolo 117 e seguenti del TUIR").

La relazione illustrativa precisa, altresì, che tale intervento ha l'obiettivo di **ampliare le possibilità di accedere al regime per "trascinamento"**, riconoscendo la prassi prevalente nei gruppi, i quali tendono ad adottare un assetto organizzativo coerente per tutte le loro società e a impostare un sistema di controllo del rischio fiscale con un indirizzo univoco e integrato da parte delle varie unità operative, spesso gestito da un'unica funzione con responsabilità trasversali.

Si segnala che l'articolo 2359, comma 1, definisce le società controllate. In dettaglio, sono considerate **società controllate**, ai sensi del numero 1, le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e, ai sensi del numero 2, le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Inoltre, si evidenzia che il comma 1-bis dell'articolo 7 stabilisce i **requisiti dimensionali** ai fini dell'adesione al regime di adempimento collaborativo. In particolare, esso è riservato ai **contribuenti** che conseguano un **volume di affari o di ricavi**:

- a decorrere dal **2024** non inferiore a **750 milioni di euro**;
- a decorrere dal **2026** non inferiore a **500 milioni di euro**;
- a decorrere dal **2028** non inferiore a **100 milioni di euro**.

Detti requisiti dimensionali sono valutati assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i ricavi indicati, secondo corretti principi contabili, nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

La **lettera d)** sostituisce le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 7-bis, **introdotto dal decreto legislativo n. 221 del 2023** e che disciplina **regime opzionale** di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale **per i contribuenti privi dei requisiti** per l'adesione al regime di adempimento collaborativo.

Il vigente testo della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 7-*bis* prevede che le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge, 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali.

Il nuovo testo della lettera *a)* dispone che, **fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative** per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'[articolo 11](#) della legge, 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, **sempre che il comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello.**

Il vigente testo della lettera *b)* prevede che la rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge, 27 luglio 2000, n. 212, configura una causa di non punibilità per il reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo, 10 marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

La nuova lettera *b)* stabilisce che, **al di fuori dei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale** comunicati all'Agenzia delle entrate mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, **non si applicano le disposizioni dell'articolo 4** del decreto legislativo, 10 marzo 2000 n. 74, **e non costituiscono notizia di reato** ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale, a condizione che il **comportamento tenuto dal contribuente sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione dell'interpello.**

Rispetto al testo vigente le modifiche introdotte riprendono, anche con riferimento ai **contribuenti privi dei requisiti** per l'adesione al regime di adempimento collaborativo, e che optano per l'adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, quanto previsto dalle disposizioni sopra commentate con riferimento alla disciplina delle cause di non punibilità riguardanti l'adempimento collaborativo.

Il **comma 2** introduce un nuovo periodo **all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221** recante disposizioni in materia di **adempimento collaborativo**.

In merito, si prevede che **i soggetti di cui al primo periodo** sono comunque tenuti ad **attestare**, con le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **l'efficacia operativa** del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

A tal proposito, si segnala che il primo periodo summenzionato si riferisce ai **soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto**, i quali non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dell'articolo 4, comma 1-*bis* del già citato decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128.

Infine, il **comma 3** dispone che, **per i soggetti ammessi al regime dell'adempimento collaborativo**, di cui al titolo III del decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, **alla data del 18 gennaio 2024**, data di entrata in vigore del decreto legislativo, 30 dicembre 2023, n. 221, **il termine di centoventi giorni** di cui all'articolo 6, comma 3-*ter* **decorre dalla data di entrata in vigore del decreto in esame**.

L'articolo 6, comma 3-*ter*, del decreto legislativo n. 128 del 2015, introdotto con il decreto legislativo n. 221 del 2023 dispone che è facoltà del contribuente comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di ingresso al regime, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, **effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime**, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.

## **Articolo 2** ***(Modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari)***

L'**articolo 2** reca disposizioni integrative e correttive in materia di **adempimenti tributari di cui al decreto legislativo n. 1 del 2024**. In particolare:

- vengono modificati i termini per la trasmissione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati per l'applicazione degli indici ISA;
- -vengono **precisati i termini per i versamenti periodici** con riferimento al **mese di dicembre**;
- -vengono **modificati i termini per i versamenti IVA** per i contribuenti minori;
- vengono modificate **le modalità per la messa disposizione delle dichiarazioni precompilate** (a decorrere dal 2025);
- vengono **ridefiniti i termini iniziali e finali per la presentazione della dichiarazione dei redditi** in via telematica sia per i contribuenti IRPEF che per i contribuenti IRES;
- vengono **integrate le informazioni** che devono essere messe a **disposizione del contribuente nel cassetto fiscale**;
- viene chiarito il contenuto della trasmissione telematica **dell'importo complessivo** dei corrispettivi giornalieri anonimi in capo ai soggetti obbligati.

Le disposizioni dell'articolo 2 contengono le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto **razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari**.

Il **comma 1** sostituisce il comma *5-bis* dell'articolo *9-bis* del decreto-legge, 24 aprile 2017, n. 50, in materia di **indici sintetici di affidabilità fiscale**, introdotto dall'**articolo 7** del decreto legislativo n. 1 del 2024 (sopra citato).

Il testo vigente dell'articolo *5-bis* dispone che per l'anno 2024 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili **entro il mese di aprile** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall'anno 2025 i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili **entro il giorno 15 del mese di marzo** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Con il nuovo testo, si dispone che i **programmi informatici** di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati **sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Al riguardo, il sopra citato comma 5 dell'articolo 9-*bis* stabilisce che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici medesimi.

Rispetto al testo vigente, oltre ad essere abrogata la norma volta a disciplinare i termini di messa disposizione dei programmi informatici per l'anno 2024, che ha ormai cessato la sua efficacia, si prevede **di fissare a regime al 15 aprile anziché al 15 marzo il termine di messa a disposizione dei medesimi.**

Come riportato dalla relazione illustrativa, in tal modo, sono allineati al 15 aprile 2024 i termini iniziali per la disponibilità dei programmi informatici per la compilazione degli ISA, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo e per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Il **comma 2** inserisce un nuovo periodo all'interno del comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 23 marzo 1998, n. 100, in materia **di dichiarazioni e versamenti periodici**. Il citato periodo precisa che il **versamento relativo al mese di dicembre venga effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.**

Il suddetto comma 4, modificato dal decreto legislativo n. 1 del 2024 esclusivamente con riferimento alla conversione in euro dei valori espressi in lire, dispone che, entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'[articolo 38](#) del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633. Se l'importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

La relazione illustrativa precisa che quindi, il versamento relativo al mese di dicembre deve essere effettuato sempre entro il 16 gennaio dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto fosse inferiore a 100 euro mentre la relazione tecnica chiarisce che con l'intervento in esame viene apportata la correzione riproponendo nei fatti quanto era previsto dalla legislazione previgente al decreto legislativo 1/2024.

Il **comma 3** modifica l'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica, 14 ottobre 1999, n. 542, recante disposizioni in materia di **semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di IVA**. In particolare, si prevede che il **termine per il versamento** citato nell'articolo *de quo* sia il **16 novembre** in luogo del 16 dicembre (termine fissato dal decreto legislativo n. 221 del 2024)

Si segnala che il summenzionato articolo 7, comma 1, lettera *a*), nel testo vigente prevede che i contribuenti che nell'anno solare precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 600 milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 23 marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di 100 euro il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

La relazione illustrativa segnala come la modifica del termine allinea alla scadenza ordinaria del terzo trimestre il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi tre trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di 100 euro.

Il **comma 4** reca modificazioni all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, 21 novembre 2014, n. 175 in materia di **dichiarazione dei redditi precompilata**.

In merito, si provvede ad aggiungere un nuovo periodo al predetto comma 3, con il quale viene disposto che, **a decorrere dal 2025**, la **dichiarazione precompilata** di cui al comma 1-*bis* è **resa disponibile**, conferendo apposita delega, **anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica** delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (tra questi la relazione illustrativa cita, a titolo esemplificativo, le società tra professionisti).

L'articolo 3 comma 3 del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-

- categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  - d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
  - e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto legislativo n.1 del 2004 (art. 20), modificando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, ha esteso la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e assimilati.

Il **comma 5** inserisce un nuovo periodo all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 322 in materia di **dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta**, con cui si dispone che **dal 2025 le certificazioni** di cui al comma 6-*ter*, contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, **sono trasmesse in via telematica** all'Agenzia delle entrate **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (la disciplina vigente fissava tale termine al 31 di ottobre).

Il comma 6-*ter* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce che i soggetti indicati nel comma 1 (ossia i soggetti che effettuano ritenute alla fonte) rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali.

Infine, il **comma 6** apporta modificazioni direttamente al decreto legislativo, 8 gennaio 2024, n. 1, contenente disposizioni concernenti la **razionalizzazione e la semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, oggetto di integrazioni e modifiche da parte dell'articolo in commento presente decreto**.

In dettaglio, la lettera *a*) interviene sull'articolo 11, commi 1 e 3, del predetto decreto che, a sua volta, ha provveduto a modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 luglio 1998, n. 322, disciplinante il **termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP**.

In particolare, il **numero 1)** interviene sul comma 1 dell'articolo 11 al fine di prevedere che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi IRPEF in via telematica - fissato al 30 settembre di ogni anno dal citato decreto legislativo n. 1 del 2024 -, **sia invece stabilito al 31 ottobre.**

Allo stesso modo il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, stabilito dal testo vigente all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, **viene posticipato al decimo mese.**

Si ricorda che l'articolo 11, comma 1, si applica con effetto dal 2 maggio 2024, mentre a decorrere dal 1° aprile 2025 si applicano le disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 11 (oggetto di modifica ai sensi del numero 2, su cui si veda *infra*)

Il **numero 2)** modifica i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi IRPEF ed IRES definiti dall'articolo 11, comma 3, e applicabili dal 1° aprile 2025. In particolare:

- si posticipa **dal 1° al 15 di aprile** dell'anno successivo a quello in cui i redditi sono prodotti **il termine iniziale** di presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e le società di persone (per i soggetti IRES il termine iniziale è quello sopra indicato se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare);
- viene **posticipato** dal 30 settembre **al 31 ottobre il termine finale** per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, le associazioni e le società di persone;
- viene **posticipato** all'ultimo giorno del **decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (il testo vigente prevede il nono mese) **il termine finale** per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti IRES.

La lettera *b)* sostituisce il comma 1 dell'articolo 23 in materia di **rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale.**

Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 23 prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, all'interno di apposita area riservata, servizi digitali per la consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

La nuova formulazione della disposizione prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti, oltre a quanto già previsto nella vecchia formulazione della norma, **anche i dati gestiti dall’Agenzia delle entrate che li riguardano**, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.

Sebbene la formulazione della norma sembri avere portata più ampia, la relazione illustrativa precisa che nel cassetto fiscale saranno presenti anche **alcuni dati, atti e comunicazioni** relativi al medesimo contribuente, che **sono comunicati all’Agenzia delle entrate da altri soggetti, come, ad esempio, le certificazioni uniche**.

La lettera c) dispone la **soppressione** delle parole “**dell’importo complessivo**” riportate nell’articolo 24, comma 1, in materia di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software**.

L’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica **dell’importo complessivo** dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

A seguito della modifica la trasmissione concerne i corrispettivi giornalieri anonimi e non l’importo complessivo dei medesimi.

La relazione illustrativa chiarisce che la norma consentirà ai soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste anche utilizzando soluzioni *software* installate su qualsiasi dispositivo che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante detta modalità di pagamento. Tenuto conto che allo stato attuale nei registratori telematici viene effettuata la memorizzazione dei singoli scontrini, mentre la trasmissione all’Agenzia delle entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare dubbi applicativi, con la proposta normativa in esame si prevede l’eliminazione delle parole “importo complessivo.

### Articolo 3

#### *(Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale)*

L'**articolo 3** reca disposizioni integrative e correttive in materia di **concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024**. In particolare:

- **-è modificato il termine per la messa a disposizione dei contribuenti dei programmi informatici** ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- **è modificato il termine per l'adesione alla proposta di concordato preventivo biennale;**
- sono introdotte **ulteriori cause di esclusione** dalla proposta di concordato preventivo biennale;
- -vengono ad essere modificati i **valori da prendere in considerazione** ai fini del concordato preventivo biennale con riferimento **al reddito da lavoro autonomo e al reddito d'impresa**, nonché ai fini dell'individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
- -viene **modificata la disciplina relativa agli acconti** anche con riferimento ai contribuenti che rientrano nel regime forfetario;
- -sono individuate **nuove cause di cessazione e una nuova causa di decadenza** dal concordato.

La disposizione in commento apporta modificazioni al decreto legislativo, 12 febbraio 2024, n. 13 in materia di **accertamento tributario e di concordato preventivo biennale**.

La **lettera a)** reca modifiche all'articolo 8 del decreto medesimo, disciplinante i **programmi informatici** che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.

Nello specifico, il numero 1) della lettera sopra citata **sostituisce il termine del 1° aprile** previsto per la messa a disposizione di siffatti programmi **con il nuovo termine del 15 aprile**.

Il numero 2) sostituisce integralmente il comma 4 del medesimo articolo 8, prevedendo che **per il 2024 i programmi informatici sono resi disponibili entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023**.

Il testo normativo vigente dispone che per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1 (vedi *supra*) sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.

Rispetto al testo vigente non è più presente il riferimento all'anno 2025 (con il relativo termine del 15 aprile) e viene prevista una scadenza diversa (al 15 luglio 2024) per i contribuenti in regime forfetario già dall'anno 2023.

La **lettera b)** sostituisce il comma 3 dell'articolo 9, disciplinante la **procedura di elaborazione e adesione alla proposta di concordato**.

Il testo vigente del comma 3 dell'articolo 9 dispone che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435. Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall'articolo 38 (abrogato dalla presente disposizione) per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

La nuova formulazione del comma contempla la possibilità del contribuente di **aderire alla proposta di concordato** entro il **31 luglio**, ovvero entro l'**ultimo giorno del settimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. **Per il primo anno** di applicazione dell'istituto, è prevista la facoltà di adesione alla proposta di concordato **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi** previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo, 8 gennaio 2024, n. 1 (come modificato dall'articolo 2 del testo in esame).

La **lettera c)** introduce **ulteriori cause di esclusione** dalla proposta di concordato preventivo biennale rispetto a quelle già previste dall'articolo 11, comma 1:

- lettera *b-bis*): con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **aver conseguito**, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, **redditi o quote di redditi**, comunque denominati, in tutto o in parte, **esenti, esclusi o non concorrenti** alla base imponibile, in misura **superiore al 40 per cento** del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;
- lettera *b-ter*): **adesione**, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, **al regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190;
- lettera *b-quater*): nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917 (società di persone e società semplici) è interessata da **modifiche della compagine sociale**.

La **lettera d)** modifica l'articolo 15 disciplinante il **reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato**.

In merito, **il numero 1)** aggiunge, al comma 1 dell'articolo sopracitato, la lettera *b-bis*), con cui vengono **esclusi dai valori considerabili** nell'ambito dell'attività di individuazione del reddito di lavoro autonomo ai fini del concordato preventivo biennale i **corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali**, riferibili all'attività artistica o professionale di cui all'[articolo 54, comma 1-quater](#), del TUIR.

Il comma 1 dell'articolo 15 prevede che il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento alle disposizioni generali relative al calcolo del reddito da lavoro autonomo previsti dall'articolo 54, comma 1, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), senza considerare i valori relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1 e ai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi (società di persone, associazioni tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni, società di armamento, società di fatto, imprese familiari).

**Il numero 2)** inserisce i suddetti valori nel testo del comma 2 per finalità di coordinamento normativo.

La **lettera e)** reca modifiche all'articolo 16 in materia di **reddito di impresa oggetto di concordato**.

Nello specifico, il numero 1) modifica la lettera *a)* del primo comma del sopra citato articolo, ricomprendendo tra i valori da non considerare ai fini dell'individuazione del reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, anche le **perdite su crediti**.

Il numero 2), sostituendo la lettera *b)* del comma 1, contempla tra i suddetti valori **gli utili o perdite derivanti da partecipazioni** in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR o in un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all'[articolo 11, comma 4](#), del decreto legislativo, 23 luglio 1991, n. 240, o **derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'[articolo 115 o all'articolo 116](#)** del citato testo unico, o **utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione**, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico medesimo.

Il testo vigente della norma contempla tra i redditi da non considerare ai fini dell'individuazione del reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato: redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, ovvero in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.

Rispetto al testo vigente:

- si sostituisce l'espressione redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni con il riferimento **agli utili o alle perdite derivanti** da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE;
- è introdotto il riferimento agli utili **derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 o all'articolo 116 del TUIR** (si tratta del regime di trasparenza fiscale);
- si sostituisce l'espressione redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi con l'espressione **utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione**, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico medesimo.

In merito, si rammenta che l'articolo 5 del TUIR fa riferimento alle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato.

L'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico, contempla le seguenti persone giuridiche:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Infine, gli articoli 115 e 116 del TUIR disciplinano il regime della trasparenza fiscale cui possono accedere rispettivamente i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*) del medesimo testo unico, al cui capitale sociale partecipano

esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera *a*), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'[articolo 2346](#) del Codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e le società a ristretta base societaria, mediante il quale il loro reddito imponibile viene imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il numero 3), intervenendo sul testo del comma 2, inserisce le **perdite su crediti** e sostituisce le parole "i redditi" con le parole "**gli utili e le perdite**".

Il comma 2 dell'articolo 16 nel testo vigente prevede che il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

La **lettera f)** inserisce l'**articolo 10** tra le disposizioni del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446 richiamate dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo, 12 febbraio 2024, n. 13, per la **individuazione del valore della produzione netta** rilevante ai fini dell'IRAP, proposto al contribuente ai fini del concordato.

Il **testo vigente dell'articolo 17 comma 1**, prevede che il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Al riguardo, si rammenta che il suddetto articolo 10 reca disposizioni concernenti la determinazione del valore della produzione netta degli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché delle società e degli enti di cui alla lettera *d*) dello stesso comma.

La **lettera g)** sostituisce interamente l'articolo 20, in materia di determinazione degli acconti, introducendo norme più dettagliate.

Il vigente articolo 20 stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Il comma 1 del **nuovo articolo 20** prevede che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è **determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati**.

Il comma 2 precisa che per il **primo periodo d'imposta di adesione** al concordato:

- a) se l'acconto **delle imposte sui redditi** è determinato sulla base **dell'imposta relativa al periodo precedente**, è dovuta **una maggiorazione di importo pari al 15 per cento della differenza**, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
- b) se l'acconto dell'**imposta regionale** sulle attività produttive è **determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente**, è dovuta **una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza**, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;
- c) se l'acconto è determinato sulla **base dell'imposta relativa al periodo in corso**, la **seconda rata di acconto** è calcolata come differenza tra **l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata** secondo le regole ordinarie.

Il comma 3 prevede che le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono versate **entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto**.

La **lettera h)** introduce all'articolo 21, comma 1, in materia di cessazione del concordato, due ulteriori ipotesi di cessazione del concordato (nuove lettere *b-bis* e *b-ter*). Con le nuove norme introdotte si stabilisce che **il concordato cessa di avere efficacia** a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- il contribuente aderisce al **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 1994, n. 190 (*b-bis*);
- la società o l'ente risulta interessato **da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione** di cui all'articolo 5 testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è **interessata da modifiche della compagine sociale**.

Il testo vigente dell'articolo 21 individua le seguenti ipotesi di cessazione del medesimo:

- a) modifica dell'attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso salvo che per le nuove attività sia prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale;
- b) cessazione dell'attività.

La **lettera i)** aggiunge un nuovo comma (3-*bis*) all'articolo 22, in materia di **decadenza del concordato** che stabilisce che nel caso di decadenza dal concordato **restano dovute le imposte e i contributi** determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati **se maggiori di quelli effettivamente conseguiti**.

La **lettera l)** introduce delle norme di coordinamento **all'articolo 24**, in materia di cause di esclusione, necessarie per recepire le modifiche introdotte all'articolo 11 sempre dal decreto in esame. Quindi per effetto di tali disposizioni si specifica che non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, tra l'altro, i contribuenti che non posseggono i requisiti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 10, comma 2, o per i quali sussiste una delle cause di esclusione dal regime di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) (vedi *supra*).

La **lettera m)** sostituisce interamente l'articolo 31, in materia di **determinazione degli acconti per i contribuenti soggetti al regime forfetario e che aderiscono al concordato preventivo biennale**. La nuova disposizione prevede che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.

Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al **periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 12 per cento ovvero al 4 per cento nel caso** di inizio di nuova attività, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;

Si ricorda che il richiamato comma 65, che disciplina le agevolazioni fiscali per i soggetti che iniziano una nuova attività, prevede che al fine di favorire l'avvio di

nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività in regime forfettario, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54 ovvero 85.000 euro.

b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al **periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata** calcolata secondo le regole ordinarie. La maggiorazione di cui al comma 2, lettera a), è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

Si ricorda che il vigente articolo 31 prevede che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per l'anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

La **lettera n)** introduce un nuovo periodo al comma 1 dell'articolo 37, in materia di **differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno** di applicazione del concordato **per i contribuenti soggetti al regime forfettario e che aderiscono al concordato preventivo biennale**, stabilendo che per il 2024, primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto **entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024**, maggiorando le somme da versare dello **0,40 per cento** a titolo di interesse corrispettivo.

Infine, la **lettera o)**, conseguentemente alle modifiche introdotte all'articolo 2 del decreto in esame, **abroga l'articolo 38 che disciplina la revisione dei termini di presentazione della dichiarazione** in materia di imposte sui redditi e di Irap e disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

